

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
AGEVOLAZIONI E PATROCINI EX ART. 12 LEGGE 241/1990**

Approvato con Delibera Assemblea dei Soci n. ----- del -----

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

ART. 2 – DEFINIZIONI

**CAPO II – MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITÀ
ECONOMICHE**

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 5 – CONTENUTO DELLA DOMANDA

ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 7 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 9 – RENDICONTAZIONE

**ART. 10 – AGEVOLAZIONI ECONOMICHE CHE COMPORTINO UTILIZZO DI
IMMOBILI, STRUTTURE, BENI E SERVIZI**

CAPO III – MODALITÀ DI CONCESSIONE DI PATROCINI

ART. 11 – PATROCINIO

ART. 12 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PATROCINIO

CAPO IV – ACCORDI E PARTERNARIATI

ART. 13 – ATTIVITÀ DI COPROGETTAZIONE

ART.14- PARTERNARIATO E ACCORDI

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi (sotto forma di erogazioni in denaro o altre agevolazioni economiche) e la concessione del patrocinio per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori di intervento di competenza della Società della Salute Valdinievole (di seguito Sds) come individuati dalla Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario nazionale”, e dallo Statuto del Consorzio

2. La disciplina del presente regolamento è stabilita ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

3. I benefici possono essere concessi sia in relazione ad attività continuative che per singole iniziative o progetti.

4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore delle persone fisiche.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Concessione di contributi: le erogazioni di denaro elargite a soggetti di cui all’art. 3 del presente Regolamento, a sostegno di interventi rientranti nei compiti/funzioni e nella programmazione di Sds, attivati in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione. I benefici assumono la forma di contributi ex art. 12 Legge 241/1990 quando l’erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali la Società della Salute assume una parte soltanto dell’onere complessivo.

b) Agevolazioni economiche: utilizzo di attrezzature di proprietà o nella disponibilità di Sds, fruizione gratuita di servizi o beni della Società della Salute, fruizione temporanea per la durata di una iniziativa di beni della Società della Salute.

c) Concessione di patrocinio: l’adesione della Società della Salute Valdinievole ad un’attività o ad un evento senza l’assunzione di alcun onere, riconoscendo un particolare valore dell’iniziativa.

d) Co-progettazione: è un procedimento finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione, da parte della SdS, di specifici progetti di attività o interventi, finalizzati a soddisfare bisogni definiti anche attraverso il procedimento di co-programmazione (art. 55 D.lgs. 117/2017 e art. 11 e 13 LRT 65/2020).

e) Partenariati e accordi: SdS può attivare forme di partenariato con Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017, per la partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei, o per l’erogazione di servizi basati sull’accreditamento degli Enti o delle strutture erogatrici di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali. Sds può attivare accordi con le Pubbliche Amministrazioni e con soggetti privati secondo le disposizioni degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

CAPO II – MODALITÀ’ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITÀ’ ECONOMICHE

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ’

I contributi finanziari possono essere concessi esclusivamente, su specifica istanza, a soggetti senza scopo di lucro e per attività senza scopo di lucro.

Possono accedere alla concessione di contributi e di altre agevolazioni economiche gli enti, le associazioni, le fondazioni, istituzioni sia pubbliche che private costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.

Le attività/interventi oggetto della richiesta di contributo devono avere una valenza sociale, socio-assistenziale o socio-sanitaria o, comunque, essere coerenti nelle finalità ed obiettivi con le funzioni istituzionali riconosciute alla Società della Salute

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Ad eccezione dei contributi erogati da SdS in virtù di una Convenzione/Accordo, il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato da un eventuale specifico bando ovvero almeno trenta giorni antecedenti l'inizio delle attività.

2. La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui al comma 1 o l'assenza dei requisiti previsti comportano l'archiviazione della pratica e l'automatica esclusione dalla concessione del beneficio.

3. In deroga ai termini di cui sopra, la domanda di contributo o di altra utilità economica che ha carattere straordinario e non ricorrente, può essere ammessa a contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta e qualora compatibile con i criteri di cui al successivo art. 7

ART. 5 – CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione o associazione che sostiene le spese per l'organizzazione dell'iniziativa e contenere, oltre all'indicazione dei requisiti richiesti, i seguenti dati:

- estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
- generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico;
- indicazione del tipo di contributo e dell'ammontare richiesto;
- modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa con indicazione del conto corrente dedicato relativo alla procedura, ove richiesto.

2. Alla domanda deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- copia dello Statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente idonea ad identificare la configurazione giuridica del soggetto richiedente;
- sintetica descrizione del progetto o dell'iniziativa accompagnato dal quadro economico contenente la previsione delle entrate e delle uscite;
- dichiarazione di impegno del soggetto richiedente di utilizzo del contributo concesso per la realizzazione dell'attività per la quale è richiesto;
- dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva, con la quale si attesti che l'ente richiedente non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici.

3. Sds si riserva la facoltà di predisporre apposita modulistica per agevolare la presentazione della domanda di cui al presente articolo e di pubblicarla, unitamente al presente Regolamento, sul proprio sito web istituzionale

ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E ATTO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1 Il Responsabile del procedimento verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità. Può richiedere integrazioni o chiarimenti fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora la documentazione integrativa non pervenga entro tale termine massimo, la domanda decade e la pratica viene archiviata.

2 Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda Sds rende nota la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo e l'importo assegnato a ciascun progetto.

ART. 7 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'assegnazione dei contributi e delle altre utilità economiche avviene sulla base dei seguenti principi:

a. evitare la frammentazione degli interventi mediante la concessione di contributi di modesta entità;

b. limitare la concessione del contributo ad una percentuale non superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile compresi eventuali altri contributi di enti pubblici, come risultante dalla documentazione prodotta;

c. considerare nella scelta dei beneficiari, a parità di requisiti, la qualità degli interventi proposti e la tipologia/numero dei soggetti a cui si rivolgono;

d. privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo.

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione.

2. I contributi sono erogati, di norma, in un'unica soluzione successivamente all'iniziativa e previa rendicontazione della stessa.

3 La concessione dei contributi è effettuata con atto della Giunta Esecutiva, sulla base dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento che attesta la conformità tecnica della domanda ai criteri del presente Regolamento

4 Su specifica richiesta del soggetto, l'erogazione del contributo può avvenire secondo le seguenti modalità in deroga al comma 2:

- il 40% dell'importo al momento dell'avvio del progetto dichiarato dal soggetto mediante la presentazione di apposito modulo di avvio;
- il 40% dell'importo, previa presentazione della rendicontazione della metà dell'importo del contributo assegnato;
- il 20% ad ultimazione del progetto e previa presentazione dell'intera rendicontazione.

ART. 9 – RENDICONTAZIONE

1. Le attività assoggettate a contributo devono essere rendicontate attraverso un prospetto che evidenzia le spese e le eventuali entrate dell'iniziativa, così come dovranno essere presentati eventuali documenti contabili giustificativi.

2. Il contributo concesso dovrà coprire solo in parte il costo complessivo

dell'iniziativa.

3. La mancata presentazione della rendicontazione comporta il non riconoscimento del contributo salvo il diritto di Sds di agire in via coattiva per il recupero della somma erogata qualora il soggetto sia stato beneficiario di un acconto di cui al precedente articolo

ART. 10 – AGEVOLAZIONI ECONOMICHE CHE COMPORTINO UTILIZZO TEMPORANEO DI IMMOBILI, STRUTTURE, BENI E SERVIZI

1. Sds può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche attraverso la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà Sds o di cui la stessa dispone in comodato d'uso, qualora tale opportunità sia prevista nel contratto di comodato stesso.

2. Laddove non sia specificato da appositi regolamenti, l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o associazioni costituisce agevolazione economica a favore dei soggetti utilizzatori.

3. L'uso di tali beni è disposto su istanza da parte dei soggetti interessati ed è autorizzato con atto della Giunta Esecutiva unitamente ad espresse disposizioni d'uso che saranno redatte, in relazione al bene concesso, da parte del Responsabile del procedimento.

4. Per quanto concerne gli Enti del Terzo Settore, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 70 del D.Lgs. 117/2017 e dall'art. 17 della L.R. n. 65/2020

CAPO III – MODALITA' DI CONCESSIONE DI PATROCINI

ART. 11 – PATROCINIO

1. Il patrocinio della Sds è concesso dal Presidente, previa acquisizione dei pareri eventualmente necessari, alle iniziative che assumano particolare rilievo in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario e comunque ad iniziative i cui obiettivi e finalità siano coerenti con le funzioni istituzionali di Sds.

2. Il patrocinio è concesso sempre a titolo gratuito.

3. È fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione da parte della Sds il nome ed il simbolo della Sds.

ART. 12 – DOMANDA DI PATROCINIO

1. La domanda per la concessione di patrocinio, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione o associazione che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa e contenere i seguenti dati:

- estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
- generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico;
- indicazione del tipo di iniziativa per la quale si chiede il patrocinio con gli

elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta.

3. La domanda deve pervenire al protocollo della Società della Salute almeno 10 giorni prima dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio.

CAPO IV – ACCORDI E PARTERNARIATI

ART. 13 - ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE

1. Nell'ambito di un procedimento di co-progettazione di cui all'art. 55 del D.lgs. 117/2017 e agli articoli 11 e 13 della legge Regione Toscana 65/2020, la Sds può riconoscere agli enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.lgs. 117/2017 ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, ai sensi dell'art. 4, c. 3 del D.lgs. n. 117/2017 limitatamente alle attività di interesse generale svolte, contributi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990.

2. I contributi possono essere risorse economiche, beni mobili o immobili, nonché risorse umane.

3. Nel caso in cui la Società della Salute conferisca l'utilizzo, anche parziale, di un proprio bene immobile, è necessario indicare il valore economico del bene.

4. Per quanto concerne le attività di cui al presente articolo si rinvia a quanto disciplinato dal D. Lgs 117/2017 in relazione all'obbligatorietà per la Pubblica Amministrazione di adottare appositi provvedimenti che, mediante procedure comparative, rispettino i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

5. Si precisa comunque - in relazione ai contributi erogati in ambito di "coprogettazione"- che gli stessi sono rimborsati solo a seguito dell'invio della rendicontazione delle spese sostenute ed effettivamente documentate, e previa verifica e controllo della congruità delle stesse

6. La rendicontazione avviene, comunque, secondo le modalità e i tempi previsti dall'accordo di cui all'art. 11 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dalla convenzione come esito del procedimento di coprogettazione.

ART. 14- PARTERNARIATO E ACCORDI

1. Sds può attivare forme di partenariato con Enti del Terzo Settore, per la partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei, o per l'erogazione di servizi basati sull'accreditamento degli Enti o delle strutture erogatrici di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali.
2. Il partenariato con gli Enti del Terzo Settore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 comma 4 del D. Lgs 117/2017, avviene (anche mediante forme di accreditamento) nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte di Sds, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.
3. Sds si riserva la facoltà di concludere accordi con privati e con altre Pubbliche Amministrazioni secondo quanto disciplinato dagli artt. 11 e 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. Per quanto non espressamente previsto nel vigente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

2. La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, implica la loro immediata applicazione, con adeguamento espresso del presente regolamento entro sei mesi.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla Legge e dallo Statuto, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.